



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 20, PROT. N. 6328, DEL 20/05/2018

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 672 del C.P., rubricato "Omessa custodia e mal governo di animali", che punisce la condotta di chi "lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti" nonché "abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 727 del C.P. che, per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e/o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro;

CONSTATATO che sul territorio comunale si registra frequentemente la presenza di c.d. "animali vaganti" liberi ed incustoditi che creano gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale;

RILEVATO che è stata constatata anche la presenza di alcuni capi equini e bovini vaganti, di cui si ignora l'identità dei/del proprietari/o, quindi non vi è certezza di un adeguato controllo sanitario atto a garantire l'inesistenza di pericolo della salute pubblica;

CONSIDERATA la necessità di adottare in merito provvedimenti per la salute, per l'ordine pubblico e per la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO l'art. 54, c. 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTI gli art. 42 e segg. del D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Locale Veterinaria";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

VISTA la Legge 15.07.2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. "Modifiche al sistema penale";

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate,

1. IL DIVIETO DI PASCOLO DI BESTIAME ABUSIVO VAGANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;

2. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e/o possessori di bestiame di provvedere alla loro adeguata custodia al fine di evitare di incorrere nella condotta di cui all'art. 672 del C.P.

DISPONE

Che le Forze di Polizia, trascorsi 40 (quaranta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, effettuino il sequestro amministrativo, avvalendosi anche di soggetti competenti, dei capi rinvenuti vaganti nel territorio comunale e la conduzione immediata degli stessi in luogo idoneo.

I capi di bestiame sequestrati saranno opportunamente custoditi e accuditi da un operatore che dovrà garantire il benessere degli animali sequestrati.

Trascorsi i termini previsti dalla vigente normativa in materia, senza che se ne rilevi la proprietà, il bestiame sarà sottoposto a confisca, pertanto il Comune ne disporrà liberamente.

Il proprietario, qualora identificato, per ottenere il dissequestro degli animali, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è tenuto al risarcimento al Comune di Sacrofano di ogni spesa sostenuta per ogni capo di bestiame catturato e custodito.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in materia, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del C.P. e s.m.i.;

Le forze dell'ordine ed il comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on line all'Albo Pretorio e sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Sacrofano

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o al Capo dello Stato in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 54, c. 4, del D. Lgs n. 267/2009 e s.m.i. , il presente provvedimento viene comunicato alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale di Governo .

AI FINI DELLA ESECUZIONE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE TRASMESSA AI SOTTOELENCATI ORGANI:

COMANDO DI POLIZIA LOCALE – SEDE

COMANDO STAZIONE CARABINIERI – SACROFANO

COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALE - MONTEROTONDO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 - SERVIZIO VETERINARIO – RIGNANO FLAMINIO

ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO - SACROFANO

UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME – SACROFANO

UNIVERSITA' AGRARIA - SACROFANO



IL SINDACO
Dr.ssa Patrizia Nicolini